

===== S T A T U T O =====

===== Art. 1 - DENOMINAZIONE =====

1) Presso la Parrocchia di San Giovanni Battista di Cesano Boscone (MI), Piazza San Giovanni Battista n. 2, è costituita l'associazione educativo-assistenziale denominata "Famiglie per temporanea accoglienza (FA.T.A. onlus) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale a Cesano Boscone (MI) Piazza San Giovanni Battista n. 2. =====

2) L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. =====

3) L'associazione è disciplinata dalle norme contenute nel codice civile nonché dal presente statuto. =====

4) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. =====

===== Art. 2 - SCOPI =====

1) L'associazione opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e dell'istruzione per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo: =====

a) realizzare interventi in favore di minori che si trovano in gravi difficoltà e disagio e che necessitano di assistenza materiale, morale e spirituale; =====

b) offrire una proposta educativa di ispirazione cristiana, gestita da due educatori coincidenti con una coppia di genitori, ai minori collocati o affidati a famiglie; =====

c) fornire il supporto di figure educative che integrino la coppia di educatori di cui al precedente punto 2; =====

d) offrire ai minori, allontanati dalle famiglie di origine, la possibilità di ritrovare uno spazio familiare sereno al fine di poter soddisfare le necessità materiali ed i bisogni psicologico-affettivi nonché per comprendere, affrontare e superare le problematiche che hanno reso necessario l'allontanamento dalle famiglie naturali; =====

e) organizzare interventi extra-scolastici per affrontare individualmente le difficoltà e superare le lacune dei singoli scolari; =====

f) provvedere alla formazione dei minori attraverso la realizzazione di iniziative di carattere religioso e culturale rispondenti ai principi della dottrina cristiana, nel rispetto, comunque, della identità religiosa di ogni utente; =====

g) promuovere incontri e dibattiti per approfondire la trattazione dei temi relativi alla famiglia ed al disagio minorile al fine di sviluppare e consolidare la disponibilità all'accoglienza, anche per brevi periodi, dei minori in diffi-

coltà; =====
h) provvedere alla formazione degli educatori volontari per sviluppare la conoscenza dei valori cristiani, della solidarietà e delle tecniche professionali necessarie per operare con competenza in favore dei minori che necessitano di assistenza materiale, morale e spirituale; =====

i) accogliere ragazze-madri nei soli casi in cui l'urgenza o le condizioni generali dell'interessata lo rendano necessario;

j) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo"; =====

k) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi; =====

l) favorire l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia. =====

2) L'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - 5° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460. =====

3) Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci. =====

4) L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. =====

===== Art. 3 - SOCI =====

1) Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dietro presentazione di almeno due componenti del C.D. e formale accettazione dello Statuto e del regolamento dell'Associazione, con dichiarazione di non avere interessi contrastanti o concorrenti con quelli dell'Associazione medesima, a fronte del versamento della quota sociale. =====

2) I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. =====

3) I soci hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega. =====

4) Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. =====

===== Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE =====

===== E DI ESCLUSIONE DEI SOCI ORDINARI =====

- 1) L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione dell'istanza. =====
- 2) Alla deliberazione, assunta in senso positivo, fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci. =====
- 3) I soci cessano di appartenere all'associazione: =====
 - a) per dimissioni volontarie; =====
 - b) per decesso; =====
 - c) per esclusione; =====
- d) Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata. =====
- e) Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte dell'Assemblea dei Soci nonché la conseguente comunicazione all'interessato. =====
- f) Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono definitive ed inappellabili, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria di cui all'art. 24 comma 3 codice civile. =====

===== **Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI** =====

- 1) I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro. =====
- 2) La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica. =====
- 3) La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. =====
- 4) La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento. =====
- 5) Ogni socio ha il diritto: =====
 - a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; =====
 - b) di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; =====
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione; =====
 - d) di usufruire di tutti i servizi dell'associazione; =====
 - e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento. =====
- 6) Ogni socio è obbligato: =====
 - a) ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione; =====
 - b) a versare il contributo stabilito dall'Assemblea; =====
 - c) a svolgere le attività preventivamente concordate; =====

d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione. =====

7) Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. =====

8) In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega. =====

===== Art. 6 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI =====

1) Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle quote sociali conferite dai fondatori in ragione di € 100,00 (cento) per ogni famiglia aderente all'associazione e dal fondo depositato presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Cesano Boscone, Agenzia 135, consistente in obbligazioni Banca Popolare di Novara per complessivi Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero), ricevute a titolo di liberalità di modico valore nel corso della vita dell'associazione dalla data della costituzione alla data del 17.6.2008. =====

2) Il patrimonio potrà essere incrementato con: =====

a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio; =====

b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata; =====

c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. =====

3) L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: =====

a) quote associative; =====

b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private; =====

c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; =====

d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali; =====

e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate. =====

4) Le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. =====

5) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== Art. 7 - BILANCIO =====

1) L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====

2) Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. =====

3) Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere

consultato da ogni associato. =====

4) L'Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre. =====

5) Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. ===

6) E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460. =====

===== Art. 8 - ORGANI =====

1) Sono organi dell'associazione: =====

a) Il Presidente; =====

b) Il Vicepresidente; =====

c) Il Consiglio Direttivo; =====

d) L'Assemblea Generale dei Soci. =====

2) Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti. =

===== Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI =====

1) L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo =====

2) L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione. =====

3) L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. =====

4) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria; è convocata in via d'urgenza quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. ===

5) La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati effettuata secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione. =====

6) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. ===

7) L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

8) Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai

soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione. =====

- 9) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: =====
a) eleggere il Consiglio Direttivo; =====
b) eleggere il Collegio dei Revisori, se ritenuto opportuno; =
c) approvare il regolamento di amministrazione; =====
d) approvare il rendiconto economico ed il documento di programmazione economica se predisposto; =====
e) approvare l'importo annuale delle quote associative, =====
f) determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'associazione, =====
g) approvare la relazione annuale sulle attività; =====
h) approvare i verbali delle proprie sedute. =====

10) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. =====

11) In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

12) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione che è coadiuvato da un segretario eletto tra i presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. =====

13) Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. =====

===== **Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO** =====

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. =====

2) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo. =====

3) I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione tra un mandato ed il successivo. =====

4) Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente. =====

5) Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. =====

6) Compete al Consiglio Direttivo: =====

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'associazione; =====

b) nominare il Segretario dell'associazione; =====

- c) nominare il Tesoriere dell'associazione; =====
 - d) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - e) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; =====
 - f) elaborare il rendiconto economico; =====
 - g) elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare; =====
 - h) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; =====
 - i) stabilire, sentiti gli enti richiedenti, le forme di accoglienza destinate ai minori; =====
 - j) predisporre i progetti educativo-assistenziali ed i programmi di lavoro rispondenti alle esigenze dei minori affidati; =====
 - k) verificare i metodi educativi e la realizzazione degli interventi; =====
 - l) approvare convenzioni con enti pubblici e privati; =====
 - m) accettare le adesioni di nuovi soci; =====
 - n) predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci. =====
- 7) I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. =====

===== Art. 11 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

- 1) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione. =====
- 2) La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione. =====

===== Art. 12 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI =====

- 1) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. =====
- 2) Decadono dall'incarico i componenti dell'organo deliberante che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per più di tre sedute consecutive. =====
- 3) La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio Direttivo che provvede alla sostituzione del consigliere dichiarato decaduto secondo le modalità stabilite al primo comma. =====
- 4) I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. =====

5) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio. =====

===== Art. 13 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

1) Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l'anno per la predisposizione e la valutazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. =====

2) Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. =====

3) Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. =====

4) In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. =====

5) Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. =====

===== Art. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

1) Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. =====

2) In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. =====

3) Il Segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. =====

4) Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso. =====

5) Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. =====

===== Art.15 - PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE =====

1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di

voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. =====

2) Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente. =====

3) La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. =====

4) Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni. =====

5) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo. =====

6) In caso di assenza o temporanea indisposizione il Presidente è sostituito dal Vicepresidente che ne fa le veci. =====

7) La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente. =====

===== Art. - 16 COMPITI DEL PRESIDENTE =====

1) Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. ===

2) Spetta al Presidente: =====

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; =====

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci; =====

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; =====

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto; =====

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine prorogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. =====

===== Art.17 - COLLEGIO DEI REVISORI =====

1) L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo ed almeno il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all'apposito Registro dei Revisori contabili. =====

2) I Revisori durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla loro nomina. =====

3) Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. =====

4) Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno

libero accesso alla documentazione contabile e d amministra-
tiva dell'associazione. =====

5) Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del
collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione
dell'Associazione. =====

===== Art.18 - MODIFICA STATUTO =====
===== E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE =====

1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere pre-
sentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un de-
cimo dei soci. =====

2) Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione
può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con
il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assem-
blea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine
del giorno. =====

3) Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad
altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fi-
ni di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di
cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

4) In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e
riserve ai soci. =====

Firmato: =====
=====

FRANCESCO LACCHI Notaio sigillo =====

La presente copia xerografica é conforme
all'originale firmato come per legge e si
rilascia per gli usi consentiti.

Dal mio studio, 18 GIU. 2008

